



Comune di VESTENANOVA

Provincia di VERONA

Verbale n. 27 del 03/09/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio proponente: AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Oggetto: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA CER VALDALPONE - ADESIONE DEL COMUNE DI VESTENANOVA IN QUALITA' DI FONDATORE E APPROVAZIONE ATTI COSTITUTIVI.

Il giorno **tre** del mese di **Settembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze - Sede Municipale, in Piazza Roma n. 1, in **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria** e seduta **Pubblica**, si è riunito il Consiglio Comunale, così costituito:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente	Assente
PRESA STEFANO	Sindaco	X	
TOMIOZZO SERGIO	Consigliere	X	
FABBRINI FLAVIO	Consigliere	X	
CRACCO VANESSA	Consigliere	X	
CATTAZZO FILIPPO	Consigliere		X
ZOCCANTE DAMIANO	Consigliere	X	
RONCARI MARCO	Consigliere	X	
ROSSI ANDREA	Consigliere		X
ZOCCA MAURIZIO	Consigliere	X	
FEDELI MONICA	Consigliere	X	
SIVIERO SIMONE	Consigliere	X	

Totale presenti: 9

Totale assenti: 2

Assume la Presidenza il Sig. Stefano Presa in qualità di Sindaco, assistito, ai sensi dell'art. 97, co. 7, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., dal Segretario Comunale, *Avv. Martina Danese*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. Particolare rilevanza, in tal senso, assume la Direttiva 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile");
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30/12/2019, n. 162 - cd. Decreto "Milleproroghe", convertito in Legge 28/02/2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER);
- con la Delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16/09/2020 del MISE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021 ha ampliato la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021 prevede che la Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- con Delibera 27/12/2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso (TIAD)", che, tra l'altro, ha assegnato prima ai Gestori di Rete e poi al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il compito di individuare il perimetro delle cabine primarie entro le quali i membri/soci della CER, sia essi clienti finali o produttori, possono condividere l'energia;
- con Decreto n. 414 del 07/12/2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato attuazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021, disciplinando le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definendo criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR);
- il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha redatto, in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 07/12/2023, n. 414 e del TIAD, le "Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" adottate con Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23/02/2024;

- Con il successivo Decreto Direttoriale MASE n. 228 del 17 luglio 2025, sono state aggiornate le *“Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)”* ed è stato confermato che tutti i comuni fino a 50.000 abitanti possono accedere ad un contributo in conto capitale previsto sino al 40% degli investimenti effettuati per la realizzazione di Comunità energetiche e Gruppi di auto consumatori e per realizzare *ex novo* o potenziare impianti ad energia rinnovabile fino ad 1 Mw di potenza purché inseriti in Cacer o Sistemi di autoconsumo collettivo;
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;
- l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;

CONSIDERATO che:

- il succitato quadro normativo, unitamente all'evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- le comunità energetiche rinnovabili sono centrali in tale processo, permettendo alle Istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell'erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l'obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità”: in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l'apertura di nuovi percorsi di *governance* su scale locale;
- l'adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;
- la stessa adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;

RICHIAMATE le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n. 43 in data 12.12.2024 ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2025/2027”;
- Consiglio Comunale n. 44 in data 12.12.2024 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2025/2027”;
- Giunta Comunale n. 65 del 12.12.2024 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi”;
- Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2025 ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027”;

PRESO ATTO che:

- il comune di San Giovanni Ilarione ha costituito quale socio fondatore e promotore in data 11/12/2024 Rep. 2240 una Comunità Energetica Rinnovabile nella forma di Fondazione di Partecipazione, estesa all'ambito territoriale della Val D'Alpone e zone limitrofe, denominata CER VALDALPONE;
- con decreto prefettizio n. 354/2025 del 20/02/2025, la Fondazione di partecipazione CER VALDALPONE è stata iscritta, con numero 532, nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Verona. Inoltre, il Consiglio di Indirizzo, in data 20/05/2025, ha adottato quattro regolamenti attuativi, i quali disciplinano gli aspetti operativi rilevanti, così sviluppando i principi contenuti nello Statuto;
- con Lettera Prot. N. 3968 del 09/06/2025 il Comune di San Giovanni Ilarione ha trasmesso una nota con invito rivolto, fra gli altri, anche al comune di Vestenanova, di aderire alla fondazione medesima quale socio fondatore, trasmettendo altresì l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione di Partecipazione;

CONSIDERATO che la Fondazione di Partecipazione costituisce una nuova tipologia di fondazione che risulta contraddistinta:

- da una pluralità di fondatori o, comunque, di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi, di utilità sociale e non lucrativi, prefissati;
- dal principio di partecipazione attiva alla gestione della fondazione da parte di tutti i fondatori o partecipanti che si traduce nell'organizzazione della stessa in una pluralità di organi di indirizzo e di controllo al fine di consentire a tutti gli aderenti di prendere parte alla fase gestionale della fondazione;
- dalla formazione progressiva del patrimonio della fondazione per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori;

ATTESO che come previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione CER VALDALPONE il Comune che intende aderire alla proposta e diventare Fondatore lo potrà fare *“a seguito della delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo [...] nelle forme e nella misura determinata nel minimo del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto”* e parteciperà in qualità di Fondatore, con *“parità di diritti, in proporzione alla loro quota di partecipazione al fondo di dotazione, all'interno della Fondazione”*;

TENUTO CONTO che l'aspetto patrimoniale risulta essere un elemento essenziale per l'adesione alla Fondazione di Partecipazione e che la stessa necessita, quindi, dell'incremento del un Fondo di dotazione, nonché di un Fondo di gestione;

- Il Consiglio di Indirizzo, come comunicato nella nota N. 3968 del 09/06/2025 ha pertanto stabilito che la quota di adesione ha un valore per ciascun socio fondatore - Ente Locale pari ad € 1.500,00 che andrà ad incrementare il Fondo di dotazione dell'Ente (oggi pari ad € 30.000,00) e ha stabilito inoltre che la medesima somma dovrà essere versata per incrementare il Fondo di gestione, (da intendersi come patrimonio utilizzabile nella complessiva attività di gestione dell'Ente);

VERIFICATO che:

- in base alla normativa vigente (Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1625/2022 e del DPR 361/2000) è previsto il versamento di un fondo di dotazione minimo pari ad € 30.000, già assolto;
- sulla base all'istruttoria condotta internamente dagli uffici il Comune di Vestenanova intende procedere al versamento della somma pari ad € 1.500,00 per il Fondo di Dotazione e di € 1.500,00 per il Fondo di gestione;
- Le predette somme sono già state inserite con apposita variazione di bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2025;

VISTI l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione, allegati alla presente Deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

ACQUISITO in atti il parere favorevole reso dal Revisore ai sensi dell’articolo 239 del TUEL, in merito alla proposta di partecipazione alla Fondazione;

Visti:

1. il D. Lgs. n. 267/2000;
2. il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 (Armonizzazione dei Sistemi Contabili e Schemi di Bilancio), il D.P.C.M. 28.12.2011 e il D. Lgs. 10.05.2014, n. 126 (Disposizioni Correttivi del D. Lgs. 118/2011);
3. lo Statuto Comunale;
4. il vigente Regolamento di contabilità;

Il Sindaco invita i consiglieri presenti ad esprimere il proprio voto, in forma palese per alzata di mano e la votazione ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: //

Astenuti: //

su n. 9 consiglieri presenti e votanti e n.11 consiglieri assegnati e in carica.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **DI ADERIRE** alla Fondazione di partecipazione CER VALDALPONE da parte del Comune di Vestenanova in qualità di Fondatore, approvando, per quanto di propria competenza, l’Atto Costitutivo e lo Statuto (allegato A) della Fondazione di Partecipazione, nei testi allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali;

3. **DI STABILIRE** che per il Comune di Vestenanova il conferimento per l’incremento del Fondo di dotazione sarà pari ad € 1.500,00 e per il Fondo di gestione per il 2025 ad € 1.500,00 che trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio previsione;

4. **DI DARE ATTO** in forza della presente Deliberazione, che spetterà al Sindaco sottoscrivere ogni atto necessario all’adesione alla Fondazione;

5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza, di adottare e compiere ogni atto necessario per l’attuazione degli indirizzi espressi con il presente atto deliberativo, con particolare riguardo alla formale adesione alla Fondazione ed all’incremento dei fondi di dotazione e di gestione.

6. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento vista la necessità di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente;

CON VOTI favorevoli 9 contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, stante la necessità stante la necessità di adempiere entro i termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Stefano Presa

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21, 24 e 40 D. Lgs.
82/2005*

Il Segretario Comunale
Avv. Martina Danese

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21, 24 e 40 D. Lgs.
82/2005*